

Roma, 19 luglio 2018

AL Presidente, Dott. Giovanni Biondi
Al Direttore, Dott. Flaminio Galli
e p.c. A tutto il personale

I.N.D.I.R.E

OGGETTO – Note su proposta di regolamento di Organizzazione e del Personale

Prima di entrare nel merito del documento in oggetto la FLC-CGIL sottolinea il problema e le difficoltà create dalla modalità con cui si è proceduto alla informazione e consultazione sulla proposta di regolamento. La stretta tempistica utilizzata dall'INDIRE per informare ed interagire con le OO.SS. su questo importante regolamento ne sono la prova. Per questo riteniamo importante suggerire a codesto CDA di non procedere all'approvazione dell'attuale regolamento, ma di consentire che sul tema ci possa essere ancora possibilità di un confronto, con la comunità scientifica e con le Organizzazioni Sindacali. Peraltro, le stesse osservazioni che stiamo per formulare, rischierebbero di essere vanificate da un'approvazione "tempestiva" del regolamento, cioè un atto di alta amministrazione, destinato a regolare la vita dell'Istituto per i prossimi anni.

Peraltro, la mancanza del testo della proposta di regolamento, fin anche alla ultima riunione di trattativa, ha di fatto negato la possibilità di avere un vero confronto sul merito, nonché i tempi dati tra la trasmissione alle OO.SS. della proposta di regolamento e la richiesta di invio delle note di commento oggettivamente troppo stretti, fanno di fatto limitato il diritto all'informazione ed al confronto.

La FLC-CGIL evidenzia come sarebbe necessario invece un vero e approfondito confronto al tavolo sindacale su questo testo, per dirimere i numerosi punti di criticità presenti.

In generale rileviamo che in tutto il testo ricorrono alcune problematiche dovute sostanzialmente ad alcuni fattori comuni:

- 1) Non è mai richiamato il D.lgs 218/2016 e la stessa Carta Europea dei Ricercatori, a parte un suo richiamo generico all'art. 1, è sostanzialmente assente nel corpo di tutto il Regolamento. Non è neanche mai richiamato il Contatto Collettivo di Comparto che è il riferimento per quanto riguarda la disciplina dei rapporti di lavoro all'interno dell'Indire.
- 2) All'art. 1 è assolutamente ingiustificato e incomprensibile tutto il comma 4, che secondo noi va cassato. Quelle disposizioni sono già richiamate negli istituti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Istruzione e Ricerca del 14/4/2018.
- 3) Esistono delle strutture ipertrofiche di dubbia comprensione, che appaiono incoerenti anche con lo stesso statuto, tanto da configurarsi come organismi altri rispetto ai vincoli dello statuto, disciplinato dal D.lgs 218/2016. Ci riferiamo al Gruppo di Coordinamento Strategico, al Gruppo di Coordinamento delle Strutture di Ricerca e dei coordinatori dei settori di ricerca. Strutture che peraltro non chiariscono a che titolo e con che modalità saranno in grado di garantire la partecipazione elettiva della comunità scientifica.
- 4) Il consiglio tecnico scientifico è un organismo privo di potere e troppo depotenziato rispetto al ruolo che invece può svolgere, anche in termini di controbilanciamento fra gli organi dell'Indire, sul piano degli orientamenti scientifici dell'Ente, per lo sviluppo delle autonomie di ricerca e per la crescita complessiva dell'istituto.
- 5) Si riscontra nella definizione delle linee di indirizzo, negli ambiti di intervento dei vari organi ed organismi, una ambiguità che fa sì da sovrapporre spesso l'ambito gestionale a quello scientifico, fino a prefigurare un sovraordinamento del primo sul secondo.

- 6) E' presente un'idea di gerarchizzazione diffusa, anche nell'ambito dell'azione di ricerca e si fa spesso confusione tra profili individuali (differenziazione tra personale di I-II-III livello) e assegnazione di incarichi funzionali di responsabilità; visione lontana dall'organizzazione propria degli enti di ricerca.
- 7) C'è un elemento di ambiguità relativo alla gestione e alla titolarità del budget dei progetti. In diversi punti (si vedano art. 5 e art. 11) si afferma che la gestione del budget è affidata a figure che svolgono una funzione di coordinamento o che sono responsabili di strutture.
- 8) Non è mai esplicitata la questione della titolarità dei progetti, mentre occorre sottolineare che ciascun ricercatore/tecnologo ha diritto alla titolarità dei progetti proposti e al loro affidamento oltre alla titolarità del relativo budget.
- 9) Non c'è una distinzione e separazione organizzativa/decisionale tra la gestione dei progetti in affidamento e di istituto e la "ricerca libera", promossa dai singoli o gruppi di ricercatori.
- 10) In ogni procedura di individuazione di un responsabile/incaricato/membro di organismo non si fa mai menzione a criteri oggettivi predeterminati, molto spesso non si fa cenno a durata dell'incarico ed eventuali modalità e motivi di avvicendamento o sostituzione. L'arbitrarietà sembra troppo spesso la regola. A questo si aggiunge una visione gerarchizzata dei tre livelli della ricerca, che prefigura una predominanza del livello contrattuale come criterio di scelta.
- 11) L'intreccio di responsabilità tra responsabili di linee di ricerca, responsabili di strutture di ricerca presenta notevoli criticità e nel documento si passa spesso da una dicitura all'altra creando ambiguità in diversi punti. In particolare la durata annuale dell'incarico, a fronte di un PTA triennale limita la pianificazione delle attività della struttura stessa. Ancora, non sono indicati elementi oggettivi che determinano il passaggio dai casi normali a quelli eccezionali, che prevedono la non coincidenza fra linea e struttura, mentre la nomina del responsabile da parte del Presidente entro la rosa di tre nominativi, non essendo evidenziati i criteri (es comparazione dei curricula) risulta ancora una volta arbitraria.
- 12) Il mancato riferimento a termini oggetti di una valutazione della ricerca in termini di collegialità della comunità scientifica si confonde con un richiamo ad una valutazione del singolo.
- 13) L'indicazione di una partecipazione trasversale alle diverse strutture da parte dei ricercatori delle sedi territoriali è contraddetta dal riferimento al coordinamento scientifico delle sedi medesime; coordinamento che oltretutto riporta ancora una volta una visione gerarchizzata dei livelli della ricerca, più opportuno sarebbe un coordinamento solo gestione e che preveda una rotazione di responsabilità fra i ricercatori presenti.
- 14) La valorizzazione e trasferimento dei risultati della ricerca prefigura una limitazione dell'autonomia di ricerca
- 15) Non sono chiare per il personale CTER la modalità di assegnazione e chi sia il responsabile della stessa.
- 16) La separazione dell'Agenzia Nazionale dal settore della ricerca, oltre a limitare le possibili sinergie interne, prefigura la possibilità di un suo distacco dall'Ente; inoltre la designazione dell'incarico del suo responsabile da parte del Direttore Generale è priva del riferimento ai criteri.

A seguire alcune note sui punti di particolare criticità

Parte II
Titolo II

Art 3 comma 4: con quali criteri, entro quali criteri, con quale durata e tempistica sono individuati i componenti della segreteria tecnica? Inoltre il riferimento del supporto alle funzioni di pianificazione, programmazione e controllo, qualora riferite alla ricerca di fatto si configurerebbe come un meccanismo di valutazione che lede i principi di autonomia pur richiamati con il recepimento della Carta Europea.

Art 3 comma 5: l'ambiguità del raccordo dello sviluppo della ricerca, pur non chiarendo l'entità delle determinazioni di questa struttura ne prefigura un inquadramento gestionale gerarchizzato dell'attività di ricerca.

Art 3 comma 7: la partecipazione dei consiglieri di amministrazione dovrebbe essere limitata agli elementi gestionali, non impattando sulla ricerca.

Titolo III Capo I

Art 5 comma 2 lettera a: il riferimento ad un solo livello della ricerca (il livello I) è un criterio arbitrario per l'assegnazione dei finanziamenti delle ricerche di interesse generale.

Art 5 comma 2 lettera b), quarto punto elenco: la proposta da parte del Presidente dei piani per la valorizzazione della ricerca desautorizza l'autonomia, prefigurando il varo della partecipazione a convegni, pubblicazioni, collaborazioni scientifiche, ecc.. necessarie allo sviluppo delle linee di ricerca e dei progetti esterno e sovraordinato al gruppo di ricerca che dovrebbe gestirli.

Art 3 comma 5 comma 2 lettera c): dato che il profilo del tecnologo è analogo e parallelo a quello del ricercatore, l'area tecnologica dovrebbe di per sé partecipare all'attività di ricerca dell'ente. La specifica "del dirigente tecnologo" prefigura una limitazione di durata nella presenza di tale livello nell'ente.

Art 6 comma 3 lettera a): mancano i riferimenti procedurali con indicazioni oggettive utili per l'iter delle nuove proposte di ricerca da parte di singoli o gruppi.

Titolo III Capo II

Art 7 comma 5: si configura una sovrapposizione di ruoli e funzioni del Centro Elaborazione Dati e dei Sistemi Informativi.

Art 9 comma 1: manca il riferimento ai criteri con cui viene individuato il responsabile del coordinamento dell'agenzia nazionale.

Art 11 comma 2: le sedi territoriali, più che accogliere dovrebbero perseguire obiettivi e azioni delle linee.

Art 11 comma 3: I coordinatori della sede, premesso l'opportunità di prevedere una rotazione del ruolo fra i ricercatori e una limitazione agli elementi gestionali (non scientifici), dovrebbero operare in sinergia col gruppo di ricerca presente e non essere semplicemente coadiuvati.

Parte II

Titolo I

Art 3: mancano le indicazioni sulle modalità di coinvolgimento di tutta la comunità scientifica e dei criteri oggettivi che determinano il flusso dell'elaborazione del DVS.

Titolo II

Art 16 comma 6: La possibilità di una diversa collocazione di ricercatori/tecnologi ad opera del CdA, passando sopra l'indicazione del singolo, non è coerente con l'autonomia dell'attività di ricerca e può determinare un'arbitrarietà di decisione.

Art 20 comma 2: la collaborazione con altri soggetti non chiarisce regole ed iter per la stipula di accordi e convenzioni.